

Congedi parentali, congedi straordinari, prolungamento dell'astensione di maternità: novità dall'INPS

Alcune recenti istruzioni dell'INPS sono intervenute sulle agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo parentale e al congedo straordinario di due anni.

Congedi parentali

L'[articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001](#) prevede che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo parentale per assistere i figli fino agli otto anni di età.

La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.

Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi. Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo, "single", o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.

Sul concetto di "genitore solo" è intervenuto il [Messaggio INPS del 20 settembre 2007, n. 22911](#). La condizione di "genitore solo" sussiste anche quando l'altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Congedi parentali e prolungamento dell'astensione facoltativa

L'[articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001](#) prevede che entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.

Il [Messaggio INPS 22578 del 17 settembre 2007](#) (correggendo le precedenti istruzioni della [Circolare n. 133 del 17 luglio 2000](#) paragrafo 2.2) precisa che il diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie.

Il prolungamento dell'astensione facoltativa ([art. 33 del D. Lgs. 151/2001](#)) è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:

- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.

Compatibilità della fruizione del congedo straordinario con gli altri congedi

Un'altra precisazione la offre il [Messaggio INPS 22912 del 20 settembre 2007](#): è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscono anche contemporaneamente, del congedo di maternità

o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave.

Con questa precisazione l'INPS corregge le precedenti istruzioni impartite dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.

La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall'[articolo 33](#) della Legge 104/1992 (prolungamento dell'astensione facoltativa e permessi lavorativi).

Riassumendo a titolo esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:

1) Congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore ([art. 33](#) - L. 104/1992): sono incompatibili.

2) Congedo di maternità o congedo parentale ([art. 32](#) - D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001): sono compatibili.

3) Prolungamento dell'astensione facoltativa ([art. 33](#) - L. 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001): sono incompatibili.

e per completezza:

4) Congedo straordinario retribuito fino a due anni ([art. 42/5](#) - D. Lgs. 151/2001) e permessi mensili di tre giorni ([art. 33](#) - L. 104/1992): sono incompatibili.

Congedi parentali: affido e adozione

L'[articolo 36](#) del D. Lgs. 151/2001 prevede che, nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare elevando l'età massima da otto a dodici anni.

Il [Messaggio INPS 22913 del 20 settembre 2007](#) precisa - a nostro avviso forzando non poco la norma - che quello dei tre anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo parentale.

L'INPS propone un esempio: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino.

Lo stesso Messaggio precisa anche il relativo trattamento economico durante il congedo. Fino al sesto anno di età l'indennità (30% della retribuzione) è riconosciuta indipendentemente dal reddito e per un massimo di sei mesi.

Fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l'indennità è subordinata alle condizioni reddituali.

9 ottobre 2007

Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, 17 settembre 2007, n. 22578

"Chiarimenti in merito alla decorrenza del prolungamento del congedo parentale di minore con handicap ex art. 33 D. Lgs. 151/2001."

Al fine di fornire una semplificazione dei criteri previsti con [circolare n. 133](#) del 17 luglio 2000 al par. 2.2, relativamente alla decorrenza del beneficio in oggetto, si precisa quanto segue.

Il comma 4 dell'[art. 33 D. Lgs. 151/2001](#) stabilisce che il prolungamento del congedo parentale decorre "dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'[art. 32](#)".

Il citato [art. 32 del D. Lgs. 151/2001](#), in particolare, riconosce il diritto di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale:

- alla madre , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi trascorso il periodo di congedo di maternità;
- al padre , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabili a 7 dalla nascita del figlio;
- al genitore solo , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Ne deriva che il prolungamento del congedo parentale ex art. 33 del D.Lgs. 151/2001 è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:

- alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti:
- in caso di madre "sola " , dalla fine del congedo di maternità;
- in caso di padre "solo" , dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico Legale, 20 settembre 2007 n. 22911

"Art. 32, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 151/2001 (T.U. delle norme a tutela e sostegno della maternità/paternità) - Riconoscimento della qualità di "genitore solo" anche in caso di grave infermità dell'altro genitore."

E' noto che l'art. 32 T.U. riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo che, complessivamente, non può eccedere i 10 mesi (o 11 mesi nell'ipotesi di cui al comma 2); in particolare, entro il suddetto limite, ciascuno dei genitori può astenersi dal lavoro per un periodo massimo pari a 6 mesi (o 7 mesi per il padre nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) elevabile a 10 mesi nel caso in cui "vi sia un solo genitore" (comma 1, lett. c).

Nell'esaminare le ipotesi in presenza delle quali il diritto al congedo parentale può essere interamente fruito da un solo genitore, l'unico in grado di prendersi cura del figlio, l'Istituto ha individuato, nelle circolari 109/2000 e 8/2003, le seguenti ipotesi: morte dell'altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale.

Ferme restando le istruzioni già fornite nelle menzionate circolari, alle quali si rinvia per gli aspetti non espressamente considerati nel presente messaggio, tenuto conto delle istanze pervenute all'Istituto circa ulteriori ipotesi in cui, pur essendo il figlio sotto la potestà di entrambi i genitori vi sia, di fatto, uno solo in grado di prendersene effettivamente cura, si ritiene opportuno riconoscere al genitore avente diritto la condizione di genitore "solo" anche nel caso in cui l'altro sia colpito da grave infermità, trattandosi di situazione che, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole. Si rammenta, tra l'altro, che la grave infermità della madre rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 28 del T.U. in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che, anche in presenza dell'ipotesi in oggetto, l'altro genitore possa fruire del maggior periodo di congedo parentale entro il limite massimo complessivamente riconosciuto ad entrambi i genitori pari a 10 mesi (o 11 mesi nel caso di padre "genitore solo" che abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a tre mesi - v. circ. 8/2003, punto 1), fino al compimento degli 8 anni di età del bambino. Peraltro, considerato che l'infermità grave del genitore può già sussistere al momento dell'evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente all'evento medesimo, il diritto al periodo di congedo fruibile dal "genitore solo" potrebbe essere pari, rispettivamente, a 10 mesi o all'eventuale periodo residuo. In tale ultima ipotesi, infatti, devono essere considerati nel computo dei 10 mesi anche eventuali periodi complessivamente fruiti, al titolo in questione, da entrambi i genitori (v. anche circolare 109/2003, punto 1.3).

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui la grave infermità sia temporanea. In tale ipotesi, peraltro, vale quanto a suo tempo precisato nella circolare 8/2003 (punto 1) in merito all'ipotesi di riconoscimento tardivo del figlio; in particolare, il venir meno della grave infermità "interrompe la maggior fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato "solo" ed è ovvio che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità,

determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all'altro".

Sotto il profilo documentale - fermo restando che anche ai fini dell'[art. 28 T.U.](#) comma 1 la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la "grave infermità", né la necessaria ospedalizzazione del genitore infermo - il genitore che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale allegherà in busta chiusa, unitamente alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell'altro. La certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal Centro Medico Legale di Sede, che valuterà ai fini di interesse la compatibilità dell'infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino. Si rammenta che le Sedi non possono in ogni caso accettare l'autocertificazione attestante la grave infermità considerato che, ai sensi dell'[art. 49, DPR. 445/2000](#), i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Si rammenta infine che, in ogni caso, tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia dell'Inps sia del datore di lavoro.

IL COORDINATORE GENERALE PICCIONI

IL DIRETTORE CENTRALE GOLINO

Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 20 settembre 2007 n. 22912

"Compatibilità del congedo straordinario ex [art 42](#), comma 5, D.Lgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio."

A integrazione e chiarimento di quanto indicato al punto 7 della [circolare 64/2001](#), relativamente alla possibilità da parte di un genitore di fruire dell'astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio, si precisa quanto segue.

Si ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Tale interpretazione, del resto, non comporta alcun onere economico aggiuntivo, ma esclusivamente una anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Ovviamente permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'[art. 33](#) della legge 104/92 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine.

IL DIRETTORE CENTRALE

GOLINO

Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 20 settembre 2007 n. 22913

"Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti."

In attuazione dell'[art. 36 del vigente T.U.](#) della maternità/paternità ([D. Lgs. 151/2001](#)), si forniscono nuove istruzioni operative a parziale rettifica di quelle a suo tempo fornite con [circ. n. 33 del 17 febbraio 2004](#) di pari oggetto.

Occorre premettere che, conformemente a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'[art. 36 T.U.](#), il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; pertanto, oltre i predetti tre anni dall'ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità (es: bambino che all'atto dell'adozione o affidamento abbia un anno e

tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino).

Tanto premesso, ai fini dell'indennizzabilità del congedo parentale, occorre distinguere a seconda che il minore, all'atto dell'adozione o affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.

1) Bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell'adozione/affidamento (art. 36, comma 2). In tale ipotesi l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato. L'indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino) nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.

2) Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell'adozione/affidamento (art. 36, comma 3). In tale ipotesi, considerato che il minore all'atto dell'adozione/affidamento ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.

Modulario

Si allega il "fac simile" del modello di domanda di indennità per congedo parentale aggiornato anche alla luce delle istruzioni di cui alla presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO